



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GELMETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2025

Disposizioni per la promozione e l’integrazione dell’intelligenza artificiale
nelle piccole e medie imprese italiane

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dalla consapevolezza che l'intelligenza artificiale (IA), nelle sue varie applicazioni, incluse quelle generative, rappresenti una delle principali leve strategiche per incrementare la produttività, la competitività e la capacità innovativa delle piccole e medie imprese (PMI) italiane, le quali costituiscono l'ossatura del nostro sistema produttivo.

Negli ultimi anni sono state avviate importanti iniziative legislative e di investimento volte a incentivare la transizione digitale e tecnologica del sistema produttivo nazionale, tra cui il Piano nazionale Industria 4.0, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il recente Piano Transizione 5.0. Nonostante tali misure rappresentino un significativo avanzamento in materia, affrontando temi cruciali come la digitalizzazione e l'efficienza energetica, essi non si occupano dell'adozione concreta delle tecnologie di intelligenza artificiale nelle imprese, lasciando aperto un vuoto strategico, operativo e normativo specificamente dedicato all'integrazione delle tecnologie di IA nelle PMI.

Le PMI italiane, pur essendo fondamentali per il tessuto produttivo, incontrano spesso barriere significative nell'adozione delle tecnologie emergenti, tra cui limitazioni finanziarie, mancanza di competenze specifiche e difficoltà di accesso a servizi di consulenza altamente qualificati. Pertanto, è cruciale definire strumenti mirati che facilitino un'integrazione efficace e sostenibile delle tecnologie di IA.

Il disegno di legge proposto intende, dunque:

- incentivare e agevolare l'introduzione di soluzioni basate sull'IA nei processi aziendali operativi e decisionali delle PMI;

- sostenere progetti sperimentali e di sviluppo nei settori strategici dell'economia ita-

liana quali il manifatturiero, la logistica, l'agroalimentare, il sanitario e il turistico;

- promuovere modelli di partenariato pubblico-privato per abbattere i costi iniziali di accesso alle tecnologie avanzate;

- rafforzare le competenze interne delle imprese attraverso formazione mirata e servizi di consulenza specialistica;

- premiare i progetti che contribuiscano attivamente al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, coerentemente con gli obiettivi europei del *Green Deal* e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La proposta normativa integra diverse modalità di sostegno economico quali contributi a fondo perduto, crediti di imposta e contributi per attività di consulenza e di formazione in ambito digitale, offrendo così un quadro equilibrato e flessibile per rispondere alle diverse esigenze delle imprese beneficiarie, sia di quelle già orientate verso l'innovazione sia di quelle che si accostano per la prima volta alle nuove tecnologie.

Con questo intervento legislativo si mira, dunque, a colmare un vuoto strategico, ponendo l'Italia al passo con le principali economie europee e internazionali e rafforzando la competitività delle PMI nazionali nell'ambito della transizione digitale globale.

Si confida, pertanto, nella condivisione generale del presente disegno di legge, nell'interesse della competitività del nostro territorio, della modernizzazione delle nostre imprese e dell'affermazione della nostra Nazione come attore attivo e competente nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta a promuovere l'adozione, l'integrazione e la sperimentazione delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA), incluse le soluzioni di IA generativa, da parte delle piccole e medie imprese (PMI) italiane, al fine di migliorarne la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione.

Art. 2.

(Destinatari)

1. Possono accedere alle misure previste dalla presente legge le PMI con sede operativa nel territorio nazionale e attive prioritariamente nei settori manifatturiero, logistico, agroalimentare, sanitario e turistico.

2. Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalla presente legge, le imprese devono dimostrare, secondo modalità stabilite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 6, l'assenza di precedenti significativi investimenti in tecnologie basate sull'IA, oppure l'intenzione di estendere l'impiego dell'IA nei propri processi aziendali.

Art. 3.

(Interventi ammissibili)

1. Sono ammissibili alle misure di sostegno di cui alla presente legge gli interventi relativi:

a) all'acquisizione e implementazione di *software* e sistemi basati su tecnologie di IA, incluse soluzioni personalizzate;

b) alla fruizione di servizi di consulenza specialistica e assistenza tecnica finalizzati all'adozione di tecnologie di IA;

c) alla realizzazione di progetti pilota e sperimentazioni tecnologiche basate sull'IA;

d) allo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze specifiche in materia di IA.

Art. 4.

(Tecnologie ammesse)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 devono riguardare l'adozione di tecnologie di IA volte:

a) all'ottimizzazione dei processi produttivi;

b) alla personalizzazione di prodotti e servizi mediante soluzioni di IA generativa;

c) all'automazione, gestione dei dati e analisi predittiva;

d) alla sicurezza informatica e protezione dei dati aziendali.

Art. 5.

(Misure di sostegno)

1. Le imprese beneficiarie possono accedere alle seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese ammissibili, con limite massimo di 200.000 euro per impresa;

b) crediti d'imposta fino al 20 per cento delle spese sostenute per l'integrazione di soluzioni di IA nei processi aziendali;

c) contributi fino a 10.000 euro per attività di consulenza e formazione relative all'IA, in ambito digitale;

d) una quota premiale aggiuntiva fino al 10 per cento per progetti che comportino vantaggi misurabili in termini di sostenibilità ambientale o di efficienza energetica.

Art. 6.

(Attuazione)

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità operative per l'accesso ai benefici, le modalità di monitoraggio e di valutazione degli interventi finanziati, nonché la quantificazione annuale delle risorse disponibili, nel limite delle dotazioni previste dal Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte nel Fondo di cui all'articolo 6, nonché con eventuali risorse europee destinate all'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00